



Ministero dell'Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
. Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45, del 23 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Con il succitato provvedimento d'urgenza sono stati introdotti taluni elementi di novità in tema di mobilità territoriale, attraverso specifiche prescrizioni finalizzate a mitigare e contrastare l'emergenza sanitaria ancora in atto.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

L'art. 1 del decreto-legge in commento ha novellato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), introducendo, all'art. 1, il comma 16-*septies* che, allo scopo di conferire maggiore chiarezza alle vigenti misure di prevenzione e contrasto al coronavirus, ha previsto, anche in via normativa, la classificazione del territorio nazionale in zone (*bianca, gialla, arancione e rossa*), articolate in relazione al differente scenario di rischio epidemiologico.

Il successivo art. 2, comma 1, dispone la proroga al 27 marzo 2021 dei divieti, attualmente vigenti, di spostamento in entrata e uscita tra i territori di diverse regioni e province autonome. Sulla scorta dei precedenti interventi normativi, la previsione in commento fa salve le consuete circostanze eccezionali (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) e la possibilità di rientro, senza limitazioni territoriali, alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Sempre in tema di limitazioni alla mobilità, il comma 2 del medesimo articolo prevede che, fino alla data del 27 marzo 2021, gli spostamenti siano consentiti verso una sola abitazione privata abitata, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi presso il luogo di destinazione. Non vengono considerati a questi fini i minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Riguardo alle modalità di declinazione di tale limitazione alla mobilità, la disposizione in commento – che modifica la precedente disciplina limitatamente alla zona rossa – viene a delineare il seguente quadro:

- nella zona gialla, i suddetti spostamenti possono avvenire con riguardo all'intero territorio regionale;
- nella zona arancione, possono avvenire in ambito solo comunale;
- nella zona rossa, non sono consentiti.

Per quanto riguarda la zona arancione, il comma 3 dello stesso articolo conferma che gli spostamenti possono anche esorbitare l'ambito comunale quando ci si sposti da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e il luogo di destinazione non sia distante più di 30 chilometri da quello di partenza. Sono esclusi da questa fattispecie gli spostamenti verso i comuni capoluogo di provincia.

L'art. 3, infine, nel confermare l'impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevede che in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 si applichi l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Le SS.LL sono pregate di adottare ogni necessaria iniziativa per una puntuale attività di controllo, volta a garantire l'osservanza delle misure in argomento, con particolare riguardo alle aree in cui, anche in conseguenza di provvedimenti delle autorità regionali o comunali, siano stati delimitati, per effetto dell'aggravamento del quadro epidemiologico, ambiti territoriali caratterizzati da misure più restrittive.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella consueta, massima collaborazione.

IL CAPO DI GABINETTO

Frattasi